



PROVINCIA DI ROMA

ORDINANZA N. 12 del 5 novembre 2014

Oggetto: *Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali dell'Amministrazione Provinciale di Roma – Prescrizione obblighi.*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII “VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE VIARIE”

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato, altresì, che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, il quale prevede la possibilità, per l'ente proprietario della strada, di prescrivere, con propria ordinanza, che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 6, comma 5, lett. c), del citato D. Lgs. 285/1992, secondo cui *“le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate, per le strade provinciali, dal Presidente della Provincia”*, e dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico EE.LL.), per il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del predetto testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo *“l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti [...]”*, l'adozione del presente atto spetta, ai sensi

del citato art. 107, al dirigente competente per materia;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. R.U. \1580 – 16.01.2013;

Considerata la precedente Ordinanza n. 12 del 17 dicembre 2013, di pari oggetto, che prescriveva l'uso di mezzi antisdrucchiolevoli nel periodo dal 23 dicembre 2013 al 15 aprile 2014.

Richiamate le disposizioni contenute nel vigente Statuto e nel Regolamento provinciale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente di cui all'allegato elenco (all. 1), devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne

raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale in corrispondenza dei tratti in cui vige l'obbligo di cui al segnale allegato (all. 2).

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Il Direttore del Dipartimento VII
Ing. Giuseppe Esposito

ALLEGATO 1

ELENCO STRADE PROVINCIALI ORDINANZA N. 12 del 5 novembre 2014

S.P. Affile	Intero tratto
S.P. Anagnina	Intero tratto
S.P. Arcinazzo	Intero tratto
S.P. Arsoli Cervara	Intero tratto
S.P. Barco Di Agosta - Le Selve - Obaco	Intero tratto
S.P. Bellegra Rocca Santo Stefano	Intero tratto
S.P. Camerata Nuova	Intero tratto
S.P. Capranica Guadagnolo	Intero tratto
S.P. Capranica Rocca Di Cave	Intero tratto
S.P. Castel San Pietro Braccio	Intero tratto
S.P. Cave Rocca Di Cave	Intero tratto
S.P. Cervara Campaegli	Intero tratto
S.P. Ciclamini (Via dei)	Intero tratto
S.P. Civitella di Licenza	Intero tratto
S.P. Comunacqua	Intero tratto
S.P. Costa Della Molara	Intero tratto
S.P. Empolitana I	Dal km 21+700 a fine strada
S.P. Empolitana II	Dal km 2+700 a fine strada
S.P. Forma Focerale Pozziglio Valle Papa	Intero tratto
S.P. Gerano Rocca Santo Stefano	Intero tratto
S.P. Gorga	Intero tratto
S.P. Marcellina Monte Morra	Intero tratto
S.P. Maremmana Superiore	Intero tratto
S.P. Montagna Spaccata (Via della)	Intero tratto
S.P. Monte Compatri San Silvestro	Intero tratto
S.P. Monte Livata	Intero tratto
S.P. Monte Livata Campo dell'Osso	Intero tratto
S.P. Monte Livata Jenne	Intero tratto
S.P. Montorio Monteflavio	Intero tratto
S.P. Moricone Monteflavio	Intero tratto
S.P. Nimorense	Intero tratto
S.P. Olevano Roiate	Intero tratto
S.P. Palestrina, Capranica Prenestina	Intero tratto
S.P. Percile	Intero tratto
S.P. Ponte Orsini Bellegra Cerquette	Intero tratto
S.P. Porta San Francesco in Bellegra (Via)	Intero tratto
S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro	Intero tratto
S.P. Riofreddo Vivaro Turanense	Intero tratto

S.P. Rocca Canterano	Intero tratto
S.P. Rocca Canterano Rocca Di Mezzo	Intero tratto
S.P. Rocca Priora Colle di Fuori	Intero tratto
S.P. Rocca Priora Via Latina	Intero tratto
S.P. Roiate	Intero tratto
S.P. Roiate S. Quirico	Intero tratto
S.P. Sacro Speco	Intero tratto
S.P. San Polo Monte Morra	Intero tratto
S.P. San Vito Bellegra	Intero tratto
S.P. San Vito Capranica	Intero tratto
S.P. San Vito Ponte Orsini	Intero tratto
S.P. Saracinesco	Intero tratto
S.P. Subiaco Cervara	Intero tratto
S.P. Subiaco Jenne Vallepietra	Intero tratto
S.P. Tivoli S. Polo Marcellina	Intero tratto
S.P. Traiana Segni Roccamassima	Intero tratto
S.P. Vallepietra - Campo la Pietra	Intero tratto
S.P. Vallinfreda Orvinio	Intero tratto
S.P. Via Dei Laghi	Dal km 10+400 a fine strada
S.P. Via Dei Laghi Vivaro Via Latina	Intero tratto
S.P. Vivaro Turanense	Intero tratto

ALLEGATO 2

Esempio di segnale in corrispondenza dei tratti stradali in cui vige l'obbligo



colore di fondo proprio del tipo di strada su cui è installato il segnale:
verde: ambito autostradale
blu: ambito extraurbano
bianco: ambito urbano

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)

NB: Alle frontiere e nelle località di frontiera le iscrizioni devono essere bilingue.